



Quale fine fanno i bonifici a una società che fallisce?

Sono il legale rappresentante di una srl che è stata dichiarata fallita. Quattro mesi prima della dichiarazione di fallimento sono stati effettuati sul conto corrente della società dei bonifici da parte di nostri clienti. Tali somme sono state trattenute dalla banca a parziale decurtazione di uno scoperto in conto corrente. Dato che il sottoscritto ha rilasciato a suo tempo garanzia fideiussoria a favore della banca per l'eventuale scoperto di detto conto, le chiedo se tali rimesse bancarie possono essere oggetto di revocatoria fallimentare e se tali somme debbano essere restituite dalla banca alla procedura fallimentare.

Francesco P., via e-mail

Le risposte alle sue domande dipendono dall'entità delle rimesse e del debito. La legge fallimentare prevede infatti che le rimesse in conto corrente bancario effettuate nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento non sono revocabili, a meno che le stesse non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca. La consistenza del rientro è valutata in rapporto all'esposizione debitoria complessiva del singolo cliente. Si ritiene consistente un rientro pari al 10% della differenza fra la massima esposizione debitoria del conto nel periodo sospetto e quella al tempo di apertura della procedura fallimentare. Le rimesse devono inoltre aver ridotto in maniera durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca, ovvero essere maggiori della percentuale sopra indicata e rimanere tali per un numero di giorni congruo rispetto alla movimentazione del conto.

Avv. Francesca Andreatta
Studio Legale Chiaventone & Associati

SPORTELLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO

Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano

Fax 02/2584.3880

E-mail: ilmondo.advisory@rcs.it

Le risposte sono fornite con la collaborazione del sito www.professionisti.it

Le tasse sulle case possedute all'estero

Ho letto che la manovra Salva Italia ha introdotto una tassazione patrimoniale sugli immobili esteri di proprietà. Premetto che sono usufruttuario di un immobile in Germania adibito a uso industriale. Devo pagare la nuova imposta?

Carlo Maria L., via e-mail

La cosiddetta manovra Salva Italia ha introdotto un'imposta patrimoniale sugli immobili all'estero destinati a qualsiasi uso dalle persone residenti in Italia. Il nuovo tributo è dovuto dai proprietari ovvero dai titolari di altri diritti reali sugli immobili, tra cui anche il diritto di usufrutto, in proporzione al periodo di possesso dell'immobile. Segnaliamo che la misura del tributo è dello 0,76% del valore del bene inteso quale prezzo di acquisto o, in mancanza, quale valore di mercato rilevabile in loco. È possibile dedurre, entro il limite massimo dell'imposta patrimoniale italiana, un credito d'imposta pari all'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui si colloca l'immobile.

Avv. Alessandro Mainardi,
Avv. Luca Di Nunzio,
Orrick, Herrington & Sutcliffe

Nuove regole per i soggetti Ires

Sono un socio di una società di capitali. Le nuove regole previste per il riporto delle perdite da parte dei soggetti Ires comportano modifiche rispetto al passato relativamente al trattamento delle perdite eventualmente registrate nei primi tre periodi d'imposta?

Mario S., via e-mail

La disciplina sulla modalità di riporto delle perdite realizzate dalle società neo costituite nei primi 3 periodi d'imposta è contenuta nel Tuir (Testo unico imposte dirette, come modificato dall'art. 23 del D.L. 98/2011). Nel riformulato comma 2, viene confermato il sistema di riporto in misura piena delle perdite generate nei primi 3 esercizi, a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva, ma viene eliminata la precedente precisazione «senza alcun limite di tempo». Lo stesso Tuir, infatti, prevede ora che la perdita di un periodo d'imposta (che non siano i primi 3) può essere sì riportata in avanti senza alcun limite temporale, ma deve essere utilizzata in abbattimento del reddito del periodo nel limite dell'80% del reddito stesso. L'eccedenza del 20% potrà essere sfruttata negli anni successivi.

Francesca Seniga, Cma Srl - Rag. Francesca Seniga Revisore Contabile